Antonio Nicotra
(Avvocato, Gruppo di Studio EUTEKNE)

Nuovo CCII: sintesi delle novità nelle procedure liquidatorie

Applicazione soggettiva e oggettiva liquidazione giudiziale

Gruppo di imprese: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, ente o persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto. Si presume, salvo prova contraria, che:

1) l’attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
2) sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Gruppi di imprese di rilevante dimensione: i gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3 par. 6 e 7 della direttiva 2013/34/UE.

COMI

Il COMI si presume coincidente:

- per la persona fisica esercente un’attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
- per la persona fisica non esercente un’attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita e, se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
- per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se questa è sconosciuta, si applica la precedente previsione con riguardo al legale rappresentante (lett. c).

Contenuto della sentenza di liquidazione giudiziale

Il Tribunale autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater* - 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'Anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti soggetti ad imposta di registro (e ad estrarne copia);
- ad acquisire l'elenco dei clienti e quello dei fornitori e la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Azione revocatoria

Atti esenti da revocatoria (differenza rispetto alla disciplina vigente):

- gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. È previsto espressamente che "l'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria";
- gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore in esecuzione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di accesso al concordato o all'accordo. "L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria".

Contratto di affitto d’azienda

L’art. 184 del DLgs. 14/2019, rispetto all’art. 79 del RD 267/42, prevede che:

- in caso di recesso del curatore e, comunque, alla scadenza del contratto, si applica l’art. 212 co. 6 del DLgs. 14/2019 (secondo cui la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende non comporta la responsabilità per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga alla disciplina civile).
- in caso di apertura della liquidazione nei confronti dell'affittuario, il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, può recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, determinato dal giudice in caso di dissenso delle parti. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Termini domande tardive

Sono tardive le domande trasmesse oltre il termine di 30 giorni prima l'udienza per la verifica del passivo e non oltre 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, può prorogare il termine fino a 12 mesi.
Decorsi il termine, fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile se l'istante prova che il ritardo non è a lui imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la trasmissione tempestiva.
Se l'istante non ha indicato le circostanze del ritardo o non ha provato la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda.

Crediti prededucibili

Oltre ai crediti espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

- i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCRI e dall'OCC;
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
- i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta;
- i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.

Azioni del curatore e legittimati passivi

- Azione sociale di responsabilità.
- Azione dei creditori sociali prevista (per le spa) dall’art. 2394 c.c. e (per le srl) dall’art. 2476 co. 6 c.c.
- Azione prevista dall’art. 2476 co. 8 c.c.
- Azione prevista dall’art. 2497 co. 4 c.c.
- Altre azioni di responsabilità attribuite da singole disposizioni di legge.

Disciplina applicabile

- Art. 2377 c.c., sull'annullabilità delle deliberazioni.
- Art. 2378 c.c., sul procedimento di impugnazione.
- Art. 2379 c.c., sulla nullità delle deliberazioni.
- Art. 2379-bis c.c., sulla sanatoria della nullità.
- Art. 2379-ter c.c., sull'invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e dell'emissione di obbligazioni.
- Art. 2479-ter c.c., sull'invalidità delle decisioni dei soci.

Sintesi delle ulteriori novità

- Doveri degli amministratori e dei liquidatori.
- Società con soci occulti a responsabilità illimitata.
- Compenso del curatore.
- Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza.